



# COMUNE DI FLAIBANO

## PROVINCIA DI UDINE

P.zza Monumento, 39 - 33030 Flaibano (UD)  
Tel. 0432869021 - Fax. 0432869331

Part. IVA 01538140300  
C.F. 80006150306

e-mail: [segreteria@comune.fluibano.ud.it](mailto:segreteria@comune.fluibano.ud.it)  
pec: [comune.fluibano@certgov.fvg.it](mailto:comune.fluibano@certgov.fvg.it)

Prot. nr. 5586

### CAMPAGNA DI MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO DOMESTICO PRIVATO - 2017/2018

#### IL SINDACO

**VISTO** il Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928, n.3298;  
**VISTO** il T.U.L.L.SS approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;  
**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute prot.n. 20151 dd.24.05.2006

**CONSIDERATO** che il Regolamento CE 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare e non si applica, ai sensi dell'art. 1, c.2, alla preparazione, alla manipolazione ed alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

**CONSIDERATO** che la D. G. R. FVG n. 2094 dd. 29.8.2005 disciplina nella Regione Friuli Venezia Giulia la macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato;

**CONSIDERATA** la nota prot. 48974/DIP 14077 del 02.11.2017 del Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale Azienda Sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli, con la quale vengono stabilite le modalità operative di detta attività, riferite al territorio di competenza;

**RITENUTO** necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, richiamare le norme che regolano la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per uso domestico privato;

#### COMUNICA

1. La macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato può essere effettuata fino a 4 capi all'anno per nucleo familiare. Non è prevista l'autorizzazione comunale né l'ispezione veterinaria sistematica, a condizione che il privato notifichi almeno 2 giorni feriali prima della macellazione il Servizio Veterinario, per l'espletamento della vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla destinazione delle carni e dei prodotti derivati.
2. Le comunicazioni devono essere inoltrate al Distretto Veterinario competente con la compilazione dell'apposito modello di notifica che potrà essere:

- inviato via FAX al numero: 0432-1922354
- consegnato direttamente
- inviato via e-mail: [veterinarito@aas3.sanita.fvg.it](mailto:veterinarito@aas3.sanita.fvg.it)

**almeno due giorni prima** della macellazione stessa, specificando l'ora, il luogo ed il numero dei suini da macellare nonché il nominativo del norcino (informazioni al n. del servizio veterinario).

3. Coloro che non abbiano ottemperato in tempo utile alla disposizione del precedente punto e oltre il limite di 4 suini all'anno la macellazione è consentita unicamente presso macelli riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 853/04.
4. E' vietata la lavorazione delle carni ottenute da macellazione a domicilio per uso domestico privato nei locali registrati ai sensi del Reg. 852/04 di esercizi agrituristici, unità di ristorazione e/o laboratori di produzione di prodotti di salumeria.
5. E' vietata la macellazione nelle ore notturne e nelle giornate festive del 25 dicembre e 1° gennaio.
6. **E' vietata la immissione sul mercato delle carni e dei prodotti derivati dai suini macellati per uso domestico privato.**
7. Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie.
8. Per risparmiare agli animali dolori e sofferenze evitabili, l'operazione di stordimento immediatamente precedente a quella di dissanguamento, deve essere praticata con pistola a proiettile captivo penetrante, secondo le prescrizioni dell'art. 10 del Regolamento CE 1099/2009.
9. Per l'intervento del veterinario ufficiale, nell'ambito dell'attività di vigilanza e per il campionamento ai fini dell'esame la ricerca delle trichine non è previsto il versamento di alcun importo.
10. Solo nel caso in cui sia richiesta (dal norcino in presenza di manifestazioni riconducibili ad uno stato patologico (non salute) dell'animale prima dello stordimento oppure dopo lo stordimento, in relazione ai quadri anatomico-patologici rinvenuti) la visita ispettiva veterinaria è previsto il pagamento dell'importo della relativa tariffa regionale.

I trasgressori saranno puniti a norma delle leggi vigenti in materia.

Flaibano, lì 06 NOV 2017



IL SINDACO  
Luca Picco